


ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Via F.M. PENNA N°2 – 97018 SCICLI (RG)
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



N° 262 R.O. Del 9-8-2024

OGGETTO: Ordinanza di costituzione aree di salvaguardia delle risorse idriche D.Lgs 152/2006, pozzo denominato “Trippatore- Raspullo” - c.da Trippatore - Scicli.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 03/08/2022 è stato approvata la cessione provvisoria, per l'utilizzo del pozzo denominato “Trippatore Raspullo” in C.da Trippatore censito al Foglio 124 porzione della p.lla 245, territorio di Scicli, tra l'Ente Sviluppo Agricolo (ex ERAS) ed il Comune di Scicli, al fine di affrontare l'emergenza idrica nel territorio di Scicli.

- in data 05/08/2022 fra l'Ente Sviluppo Agricolo e il Comune di Scicli è stato sottoscritto atto di convenzione per cessione provvisoria dell'uso del pozzo trivellato e relativo impianto di sollevamento;

Visto l'art. 94 del D.lgs 152/2006 con cui viene disciplinata la costituzione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Ritenuto di stabilire e determinare, in esecuzione del sopracitato D.Lgs, le aree di salvaguardia del pozzo ERAS denominato “TRIPPATORE RASPULLO” sito in c.da Trippatore;

Ritenuto opportuno e doveroso procedere in merito, individuando le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione;

Visto il D.lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO l'OREL, il D.Lgs 165/2001 e il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di stabilire le aree di salvaguardia del pozzo ERAS di C.da Trippatore – Sampieri - censito al Foglio 124 porzione p.lla 245, suddivise in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione.
2. Che la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa ha un'estensione non inferiore a dieci metri di raggio dal punto di captazione. Tale zona, adeguatamente protetta, adibita esclusivamente a opera di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
3. Di costituire la zona di rispetto per un raggio di ml 200, rispetto al punto di captazione, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. In particolare nella zona di rispetto sono vietati i seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurate;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e/o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e/o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione in suolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - aperture di cave che possano essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;
 - gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;


- pozzi perdenti;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame;

Per gli insediamenti e le attività preesistenti di cui al punto 3, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, si adotteranno le misure per il loro allontanamento o adeguamento.

4. Di costituire la zona di protezione, esterna alla zona di rispetto, delimitata secondo le indicazioni della Regione o della Provincia per assicurare la protezione del patrimonio idrico, in cui saranno adottate misure relative alla destinazione del territorio e limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, zootecnici e agro-forestali, da inserirsi negli strumenti urbanistici.

Ai fini della protezione delle acque sotterranee, all'interno della suddetta zona di protezione, vengono individuate e disciplinate le seguenti aree:

- area di ricarica della falda;
- emergenze naturali ed artificiali della falda,
- zone di riserva;



L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia, sarà punita con le sanzioni previste dall'art. 21 del D.P.R. 24/05/1988 n.236;

5. Dare mandato all'Ufficio Segreteria di effettuare adeguata pubblicità della presente Ordinanza;
6. Dare mandato all'Ufficio Segreteria di trasmettere copia della presente al Titolare di E.Q. Settore VII, al Comando di Polizia Municipale di Scicli, all'azienda Unità Sanitaria Locale di Ragusa, Laboratorio di Sanità Pubblica, all'ufficio Igiene e Sanità di Scicli (ASP), all'Ente Sviluppo Agricolo e alla Società Iblea Acque S.p.a.

Il titolare di E.Q. Settore VII

Geom. Sebastiano Vasile



IL SINDACO

Geom. Mario Marino